

Rivalutazione beni immateriali: tre possibilità al vaglio degli amministratori

Paola Zanaboni e Clarissa Cremona - Athenaeum S.r.l. Società tra Professionisti

La legge di rivalutazione introdotta dal decreto Agosto si è trasformata per le imprese, da una grande opportunità, a una situazione di quasi prelievo forzoso. Le società, infatti, sono chiamate a scegliere nuovamente il comportamento da tenere in merito ai propri assets aziendali, con particolare riferimento ai beni immateriali. Infatti, la legge di Bilancio 2022 ha modificato l'orizzonte temporale di ammortamento di tali beni, che può essere mantenuto in 18 anni, solo previo pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva. Sempre la legge di Bilancio ha introdotto, come via alternativa all'ammortamento diluito e al pagamento della sostitutiva, la possibilità di revocare, anche parzialmente, l'opzione precedentemente esercitata.

Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 all'[art. 110, D.L. n. 104/2020](#), e in particolare ai commi relativi alla **rivalutazione dei beni immateriali**, generano la necessità di soffermarsi con attenzione alle **scelte di ammortamento degli assets** e alle modalità espositive delle decisioni in bilancio.

Il problema nasce dall'introduzione dei commi *8-ter* e *8-quater* all'art. 110, i quali dispongono che l'**ammortamento** dei beni immateriali rivalutati avvenga non più secondo le ordinarie aliquote di ammortamento ma in **50 anni**.

Leggi anche

- [Rivalutazione di marchi e avviamento: deduzione in 50 anni](#)
- [Ammortamento in 50 anni con effetto retroattivo: quali vie d'uscita?](#)
- [Rivalutazione e riallineamento: effetti contabili della deducibilità in 50 anni](#)

Inoltre, viene disposto che, per mantenere il normale **ammortamento in diciottesimi**, il contribuente debba versare un'ulteriore imposta sostitutiva, fino a concorrenza di quanto stabilito per l'affrancamento dei beni a seguito di operazioni straordinarie, e quindi in misura pari a:

- **12%** per i maggiori valori fino al limite di euro 5 milioni;
- **14%** per i maggiori valori compresi tra euro 5 e 10 milioni;
- **16%** per la parte eccedente euro 10 milioni.

Leggi anche [Rivalutazione dei marchi: conviene l'ammortamento a 1/18 versando l'imposta sostitutiva?](#)

L'imposta sostitutiva che dovrà essere versata sarà al netto dell'imposta sostitutiva del 3% già versata lo scorso anno. Nel caso in cui il contribuente scelga di versare l'imposta sostitutiva "mancante", potrà eseguire il pagamento in un massimo di due rate, di cui la prima con scadenza entro il termine per il versamento del saldo IRES relativo al 2021 (30 giugno 2022) ossia il periodo di imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, e la seconda con scadenza entro il termine per il versamento del saldo IRES 2022 (**30 giugno 2023**). In assenza di espressa previsione normativa, la rateazione non dovrebbe essere soggetta a interessi, così come già accade per la rateazione dell'imposta sostitutiva "originale"

al 3%.

Di conseguenza, ci sono:

- società che decidono di non versare la maggiore imposta sostitutiva e che procederanno ad ammortizzare i beni immateriali in 50 anni;

- società che, per ridurre il tempo di ammortamento ai canonici 18 anni, versano la maggiore imposta sostitutiva;

- società che rinunciano, anche parzialmente, agli effetti fiscali della rivalutazione e che chiederanno a rimborso (o utilizzeranno in compensazione) quanto versato a titolo di imposta sostitutiva, possibilità introdotta dalla legge di Bilancio 2022.

Leggi anche [Revoca della rivalutazione di marchi e avviamenti anche in bilancio](#)

Il perfezionamento dell'opzione

Come chiarito, anche di recente, dall'Agenzia delle Entrate, il perfezionamento dell'opzione di rivalutazione è strettamente connessa all'esercizio della stessa in occasione della dichiarazione dei redditi; per questa ragione, la sola effettuazione del pagamento di una delle tre rate originariamente previste dal decreto Agosto non implica il perfezionamento della rivalutazione. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre aggiunto che proprio per questa ragione, il contribuente, che abbia già rivalutato nel corso del 2021, può usufruire del nuovo intervento normativo per il 2022, procedendo al versamento della nuova imposta sostitutiva e chiedendo a rimborso quanto precedentemente versato, senza dover versare le eventuali rate rimanenti.

Nuova rivalutazione o revoca dell'opzione?

La scelta di effettuare o meno la **nuova rivalutazione a pagamento** è fondamentalmente una **scelta di tipo finanziario**, che oggi richiede un'analisi forse più complessa di quanto già fatto nel corso del 2021. Se infatti nello scorso esercizio la rivalutazione con imposta sostitutiva al 3% poteva essere mossa dalla volontà di valorizzare gli asset societari al loro valore reale, con evidenti effetti anche di solidità patrimoniale, la scelta che le imprese sono chiamate a fare nel corso di quest'esercizio è priva di questa componente decisionale. Il principale driver decisionale di questa nuova rivalutazione consiste infatti nell'opportunità di riduzione dell'orizzonte di ammortamento dei beni già rivalutati e non nella modifica dei valori a bilancio dei beni.

Gli amministratori dovranno quindi valutare la scelta sulla base della **comparazione dei flussi finanziari in uscita** legati al pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta e i **futuri risparmi di imposta attualizzati**, pari al valore attuale delle minori imposte che saranno dovute per effetto della deducibilità dei maggiori ammortamenti, sia per un orizzonte di ammortamento di 18 anni, sia per quello su 50 anni.

Appare evidente che la **criticità del calcolo** risiede proprio nell'orizzonte temporale, che, di molto superiore ai canonici 5 anni utilizzati per le valutazioni dei flussi, supera qualsiasi periodo di prevedibilità, sia in termini di aliquota impositiva e di capacità contributiva, sia dal punto di vista dell'esistenza stessa della società per il prossimo mezzo secolo. In entrambi gli scenari valutativi, però, si può conseguire un **modesto rendimento finanziario solo dopo i primi 5 anni**, periodo durante il quale permane la sospensione d'imposta sulla riserva da rivalutazione, con i noti effetti fiscali da scontare in caso di sua distribuzione.

Si segnala che l'eventuale nuovo **orizzonte temporale di ammortamento in 50 anni** si applica anche nel caso in cui il bene sia ceduto generando una minusvalenza. Il regime si trasferisce infatti sull'eventuale minusvalenza del cedente e sul valore fiscale del bene acquisito dal cessionario, fino a concorrenza dell'importo residuo da ammortizzare e per il periodo residuo di ammortamento.

Nel caso in cui le valutazioni finanziarie sopra dette risultino sfavorevoli, le società potranno chiedere a **rimborso, o utilizzare in compensazione**, l'imposta sostitutiva versata. In questo

caso, è necessario vagliare attentamente gli effetti contabili della scelta, considerando altresì che è possibile eliminare dal bilancio gli effetti civilistici della rivalutazione effettuata ai sensi dell'[art. 110](#), commi 1 e 2, [D.L. n. 104/2020](#).

Gli effetti contabili

Proprio per aiutare le società che siano interessate dalla modifica normativa nella redazione dei bilanci, l'OIC ha pubblicato il [Documento Interpretativo n. 10](#), che analizza tutte e tre le casistiche.

Leggi anche [Rivalutazione e riallineamento: gli effetti contabili delle norme fiscali, compresa la revoca](#)

Nel caso dell'estensione dell'ammortamento a 50 anni, l'OIC rileva la necessità di contabilizzare le differite attive, sorte per via delle differenze temporanee deducibili tra i valori contabili e i valori riconosciuti fiscalmente, nel rispetto del postulato della prudenza ai sensi dell'[OIC 25](#), secondo il quale le imposte anticipate possono essere rilevate in bilancio solo quando vi è ragionevole certezza della possibilità di recuperarle in futuro. Nel caso di specie, essendo impossibile valutare prudenzialmente 50 anni di imposte differite attive, la soluzione pratica potrebbe probabilmente essere quella di non iscrivere alcuna DTA.

Il caso del mantenimento del periodo di ammortamento a 18 anni è probabilmente il più semplice perché implica il rilevamento del debito per la maggiore imposta sostitutiva dovuta con contropartita Patrimonio Netto.

In ultimo, se gli amministratori optano, entro la data di approvazione del bilancio, per la **revoca dell'affrancamento fiscale**, devono iscrivere:

- un fondo per imposte differite, di importo pari alla differenza tra il valore contabile del bene e il valore fiscalmente riconosciuto, come contropartita Patrimonio Netto;
- un credito verso l'erario a fronte del diritto di rimborso o di compensazione di quanto già versato a titolo di imposta sostitutiva;
- un ulteriore credito verso l'erario a fronte del diritto di rimborso o di compensazione di quanto già versato per l'affrancamento della riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta, nel caso in cui abbiano deciso di revocare anche l'affrancamento di detta riserva.

È evidente che la revoca dell'affrancamento fiscale va a impattare sul patrimonio netto; per tale ragione gli effetti complessivi sulla solidità patrimoniale devono essere valutati con attenzione da tutte le società e soprattutto da quelle che abbiano già utilizzato la riserva da rivalutazione a copertura perdite pregresse, che vedrebbero ridursi ulteriormente il proprio patrimonio.

Le società che si avvalgono della **revoca fiscale e civilistica** devono invece eliminare dall'attivo di Stato Patrimoniale il maggior valore dei beni rivalutati, calcolare gli ammortamenti dell'esercizio sulla base del valore rideterminato e iscrivere il credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.

L'informativa in bilancio

Le società che in applicazione della norma hanno optato per l'estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale dovranno fornire l'informativa in nota integrativa già prevista dall'[OIC 25](#).

Inoltre, le società che si avvalgono delle facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale dovranno fornire ai sensi dell'[art. 2427, n. 1](#) l'opportuna informativa in Nota Integrativa della scelta effettuata e degli effetti in bilancio.

